



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 febbraio 2013 (12.02)
(OR. En)**

6041/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0288 (COD)**

**ENER 27
ENV 88
ENT 36
TRANS 46
AGRI 59
POLGEN 14
CODEC 239**

NOTA

del : Segretariato generale del Consiglio

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti

n. prop. Comm.: 15189/12 ENV 789 ENER 417 ENT 257 TRANS 346 AGRI 686 POLGEN 170
CODEC 2432 + ADD 1-2

Oggetto: **PREPARAZIONE DEL CONSIGLIO TTE (ENERGIA) DEL
22 FEBBRAIO 2013**

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
(prima lettura)

– Dibattito orientativo

I. INTRODUZIONE

Il 18 ottobre 2012 la Commissione ha presentato la proposta in oggetto, che è fondata sull'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sull'articolo 114, in relazione ad una serie di disposizioni proposte, e fa seguito alla comunicazione della Commissione, del 22 dicembre 2010 dal titolo: "Relazione sul cambiamento indiretto di destinazione dei terreni correlato ai biocarburanti e ai bioliquidi (5100/11).

La proposta è volta a modificare la direttiva sulla qualità dei carburanti (98/70/CE modificata dalla 2009/30/CE; FQD) e la direttiva sulle fonti energetiche rinnovabili (2009/28/CE; RES) sulla base del requisito previsto da entrambe le direttive che la Commissione presenti una relazione in cui valuta l'impatto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sulle emissioni di gas a effetto serra ed esamini le modalità per ridurre al minimo tale impatto, corredata, se del caso, di una proposta.¹

Nelle conclusioni del 3 dicembre 2012 sulle energie rinnovabili (16205/12), il Consiglio ha sottolineato che occorre continuare a tenere conto degli aspetti economici, ambientali e sociali della produzione e dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili e in tale contesto ha enfatizzato che si deve prestare tempestiva e piena attenzione alla recente proposta della Commissione sugli effetti indiretti del cambiamento di destinazione dei terreni² relativi ai biocarburanti e ai bioliquidi.

Scopo della proposta della Commissione è quello di avviare la transizione verso i biocarburanti che consentono una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra e consiste nel:

- limitare il contributo apportato dai biocarburanti convenzionali con il rischio di emissioni ILUC al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva sulle energie rinnovabili;
- migliorare le prestazioni in termini di gas a effetto serra dei processi di produzione di biocarburante;
- incoraggiare una maggiore penetrazione nel mercato dei biocarburanti avanzati (ILUC ridotte); e
- migliorare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra mediante le emissioni stimate associate alle ILUC.

II. QUADRO DELLA SITUAZIONE

Dato il carattere politico trasversale della proposta, il 12 dicembre 2012 il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha deciso d'istituire un gruppo ad hoc sull'ILUC per esaminare la proposta quale modo efficace di garantire coerenza e conformità fra le due direttive. Tale gruppo si è riunito l' 8, il 15 e il 28 gennaio per avviare l'esame della valutazione d'impatto e della proposta di direttiva e ha proceduto ad una **prima lettura completa del testo della proposta**, inclusi gli allegati.

¹ Articolo 7 quinquies, paragrafo 6, della direttiva 2009/30/CE e articolo 19, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE.

² In appresso "ILUC".

Osservazioni sulla valutazione d'impatto della Commissione

Mentre è in corso un esame approfondito della **valutazione d'impatto** parallelamente all'esame della proposta, nella riunione del gruppo ad hoc sull'ILUC dell'8 gennaio, le delegazioni hanno formulato le prime osservazioni sulla valutazione d'impatto in seguito ad una presentazione esaustiva da parte della Commissione. Ringraziando la Commissione per la sua presentazione, alcune delegazioni hanno, in generale, sollevato quesiti o espresso preoccupazione circa la **base**, i **presupposti** e il **grado di incertezza** della valutazione e le **conclusioni** tratte dalla Commissione. Diverse delegazioni hanno rimesso in questione le previste **prospettive di sviluppo e di diffusione dei biocarburanti di seconda generazione** a sostegno dei presupposti della Commissione nonché la base della proposta **soglia del 5%** per i biocarburanti convenzionali contabilizzata per il conseguimento dell'obiettivo del 10% dei biocarburanti destinati al trasporto, stabilito dalla direttiva sulle energie rinnovabili. Quanto alla **serie di opzioni**, alcune delegazioni ritengono che non vengano sufficientemente esaminate altre opzioni quali l'inclusione dei fattori legati all'ILUC non soltanto per la presentazione di relazioni, ma anche per la contabilizzazione, laddove altre delegazioni appoggiano le conclusioni della Commissione su tale punto. Sono stati inoltre sollevati dubbi sul perché sia stata respinta l'opzione, scelta dalla Commissione, del premio per la conversione dei **terreni degradati**.

Riguardo alla valutazione **d'impatto** alcune delegazioni si sono rammaricate per quanto considerano una mancanza di analisi dell'impatto nei vari Stati membri o regioni e dell'impatto dovuto alla pressione esercitata su altri impieghi delle materie utilizzate anch'esse per i biocarburanti. Alcune delegazioni ritengono che gli impatti sociali ed ambientali non siano stati adeguatamente analizzati. Riguardo alla **base scientifica**, varie delegazioni si sono informate sulle basi delle emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per determinati gruppi di materie prime e del proposto doppio o quadruplo computo di alcune materie prime per conseguire l'obiettivo del 10 % di energie rinnovabili per i biocarburanti destinati al trasporto stabilito dalla direttiva sulle energie rinnovabili, come suggerito negli allegati della proposta. Varie delegazioni hanno infine sollevato quesiti sulla valutazione fatta dalla Commissione dell'**impatto economico** della proposta e dell'impatto sugli investimenti - attuali e futuri - in biocarburanti.

Nelle sue risposte la Commissione ha fatto riferimento ai vari studi alla base della sua valutazione d'impatto e ha notato più in particolare che la scelta di gruppi di colture, anziché di singole colture, per valutare i fattori legati all'ILUC riduce l'incertezza degli impatti stimati ad esso associati. Essa ha affermato che il limite del 5% del contributo dei biocarburanti convenzionali agli obiettivi fissati dalla direttiva sulle energie rinnovabili corrisponde all'attuale livello di consumo nell'UE, laddove al momento si riscontrano sovraccapacità produttive.

La Commissione considera prassi normale che la valutazione d'impatto non tenga conto degli impatti dettagliati per Stato membro. La Commissione ha inoltre chiarito che l'inclusione dei fattori legati all'ILUC nei criteri di sostenibilità per i biocarburanti è stata scartata in considerazione dell'importante adeguamento industriale necessario.^a Riguardo al premio per i terreni degradati, la Commissione ravvisa un rischio di doppio computo con un fattore legato all'ILUC uguale a zero attribuito nel quadro delle nuove disposizioni proposte.

III. QUESITI PER IL DIBATTITO ORIENTATIVO

Tenendo presenti le prime osservazioni presentate dalle delegazioni nel corso dei lavori del gruppo ad hoc sull'ILUC e al fine di orientare i lavori futuri, si invitano i ministri a considerare i seguenti quesiti:

- 1. La proposta di direttiva che modifica la direttiva sulla qualità dei carburanti e la direttiva sulle energie rinnovabili risponde adeguatamente agli obiettivi di affrontare le emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e di incentivare la transizione verso biocarburanti avanzati?*
- 2. La proposta di direttiva sostiene il conseguimento in tutta l'Unione degli attuali obiettivi dell'UE in materia di energia e di cambiamenti climatici?*

Per facilitare il dibattito, si propone che le delegazioni, conformemente al regolamento interno del Consiglio, rispondano per iscritto al Segretariato generale del Consiglio prima della sessione del Consiglio e, di preferenza, anteriormente al 20 febbraio. Si invitano inoltre le delegazioni le cui posizioni siano identiche o simili a scegliere una di queste per esprimere la posizione condivisa.

IV. CONCLUSIONI

Si invita il Comitato dei Rappresentanti permanenti a confermare che i quesiti di cui al punto III possono servire da base per il dibattito orientativo che si terrà in sede di Consiglio TTE (Energia) il 22 febbraio 2013.